

	CONVENZIONE	
	per l'affidamento diretto di funzioni amministrative, servizi e attività strumentali,	
	operative ed accessorie	
	TRA	
	l'Automobile Club Livorno , con sede in Livorno Via Verdi, n.32, P.IVA 00102360492,	
	nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig. Marco Fiorillo, nato a	
	Livorno il 7 giugno 1956, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che	
	rappresenta, giusta Delibera del Consiglio Direttivo n. 206 del 18/04/2025, (di seguito,	
	per brevità, "ACL" o "Ente")	
	E	
	l'Aci Livorno Service S.u.r.l. , con sede in Livorno Via Verdi n. 32, P.IVA	
	01254780495, nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Ernesto La Greca, nato a	
	Livorno il 18 marzo 1954 (di seguito, per brevità, "Società")	
	PREMESSO	
	a. che la Società Aci Livorno Service Surl -costituita in data 13/07/1998 con atto	
	pubblico Notaio Andrea Colosimo di Livorno, rep. n.4463- è iscritta nella	
	sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Livorno con il numero R.E.A.	
	113281;	
	b. che l'Automobile Club Livorno -Ente Pubblico non Economico- è il socio	
	unico della società Aci Livorno Service Surl e ne detiene l'intero capitale sociale	
	a partire dalla data di costituzione;	
	c. che l'Automobile Club Livorno, con deliberazione del Consiglio Direttivo n.185	
	del 14/03/2022, ha approvato il nuovo testo dello " <i>Statuto Sociale</i> " della società	
	Aci Livorno Service S.u.r.l.;	
	d. che, conseguentemente, la Società ha adeguato il proprio statuto al modello " <i>in</i>	
	1	

	<i>house providing</i> ” -ai sensi del T.U. delle società pubbliche di cui al D. Lgs. 19	
	agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.- con delibera dell’Assemblea dei Soci in data	
	28/04/2022 (atto pubblico Notaio Giovanni Riccetti di Livorno, rep. n. 21503,	
	registrato a Livorno in data 29/07/2022 al n. 7583 serie 1T ed iscritto alla	
	C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno in data 01/08/2022, prot. n.	
	32883/800);	
	e. che la società Acì Livorno Service S.u.r.l. ha le caratteristiche della società <i>in-</i>	
	<i>house</i> ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., ed è quindi possibile	
	affidarle direttamente, <i>in-house providing</i> , funzioni e servizi dell’Automobile Club	
	Livorno;	
	f. che la Società, come da delibera del Consiglio Direttivo n. 159 del	
	27/9/2017, è stata oggetto di un atto di ricognizione e di un piano di	
	razionalizzazione straordinaria ex D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., trasmessi	
	alla Corte dei Conti ed al Ministero Economia e Finanze;	
	PRESO ATTO	
	g. che, a norma del’art. 4 del vigente Statuto, la Società svolge i compiti che le	
	vengono affidati dagli enti pubblici soci nell’ambito degli scopi dell’Automobile	
	Club d’Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club	
	regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto	
	rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale	
	promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già	
	devolute ad altri Enti. La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici	
	dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da	
	ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo	
	2	

congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, la autoproduzione di beni

o servizi strumentali all'Automobile Club Livorno e la produzione di servizi di

interesse generale dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

h. che dal 1998 la Società esercita per la percentuale prevista dall'afferente

normativa la propria attività in favore dell'ACL per la produzione di beni e

servizi strumentali alle attività dell'Ente, proponendosi come stabile strumento

di supporto amministrativo, tecnologico ed organizzativo del medesimo Ente;

i. che, pertanto, la società possiede una consolidata professionalità in virtù

dell'esperienza maturata nel settore *automotive*, nel quale opera da quasi venti

anni;

j. che è interesse dell'ACL servirsi della struttura della Società per la gestione dei

servizi destinati ai Soci ACI ed agli automobilisti, nell'ottica della loro

valorizzazione, nonché per ottimizzare la presenza dell'ACL nella realtà socio-

territoriale;

k. che le modalità di svolgimento dei servizi e/o attività saranno regolate con

apposito disciplinare, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e

trasparenza;

1. che le condizioni economiche del rapporto per le prestazioni rese all'ACL sono

determinate dall'Ente in relazione ai riferimenti di mercato, tenendo anche

conto delle specifiche modalità e condizioni di esercizio delle attività affidate;

m. che nel corso della vigente convenzione tra le parti la Società ha svolto in modo

continuativo ed ininterrotto per conto dell'ACL, oltre ai servizi previsti in

convenzione, gli ulteriori compiti e/o attività richiesti dall'Ente, in coerenza con

gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di

	investimento previsti dai piani pluriennali ed annuali, monitorati	
	sistematicamente dall'Ente;	
	n. che la vigente convenzione, stipulata tra le parti in data 29/12/2021, scadrà il	
	31/12/2025;	
	o. che è interesse dell'ACL che la Società continui a destinare l'accresciuto	
	impegno e le risorse di cui dispone alle iniziative tese alla valorizzazione	
	dell'immagine dell'Ente ed allo sviluppo dell'associazionismo;	
	p. che l'affidamento delle funzioni e dei servizi in oggetto, in regime <i>in house</i>	
	<i>providing</i> , risulta la modalità più efficace, efficiente ed economica per lo	
	svolgimento dei medesimi secondo l'analisi di mercato e tecnico-organizzativa	
	operata dall'Ente.	
	CONSIDERATO	
	a. che sussistono le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento <i>in house</i> , ovvero	
	la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento	
	<i>in house</i> ; l'esercizio da parte dell'Ente sul soggetto affidatario del "controllo	
	analogo" a quello che l'Ente medesimo effettua sui propri servizi; l'obbligo per	
	il soggetto affidatario di svolgere la propria attività per almeno l'80% a favore	
	dell'Ente Pubblico affidante;	
	b. che l'attività affidata alla Società non rientra tra quelle assoggettate a specifica	
	disciplina dall'art.4, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge	
	7 agosto 2012, n. 135;	
	Premesso, preso atto e considerato quanto sopra le parti,	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Efficacia di premesse e allegati	
	Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente	
	4	

	convenzione. Formano allegato:	
	- “allegato A”: elenco dei locali in comodato gratuito;	
	- “allegato B”: elenco dei beni mobili e delle attrezzature in comodato gratuito;	
	- “allegato C”: contratto di servizio per la gestione della delegazione di sede e relative appendici economiche.	
	Art. 2 - Oggetto	
	Con la presente convenzione le Parti intendono disciplinare lo svolgimento da parte della Società - con proprio personale ed attrezzature, nei locali in comodato - dei servizi di seguito elencati:	
	1. servizi di Segreteria Generale ed alla Direzione dell’Ente;	
	2. contabilità e servizi amministrativi;	
	3. gestione amministrativa, tecnica e commerciale della rete di impianti di distribuzione carburanti (convenzionati ed a marchio ACL);	
	4. gestione delle forniture carburanti e delle manutenzioni ordinarie per gli impianti a marchio Automobile Club Livorno;	
	5. gestione tecnico-amministrativa relativa alle manutenzioni ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare dell’Ente;	
	6. supporto commerciale ed assistenza alle delegazioni e ai canali indiretti di vendita;	
	7. gestione del parco auto di servizio all’Ente;	
	8. gestione e manutenzione dei sistemi informatici e di gestione documentale;	
	9. gestione del profilo istituzionale e del sito Internet;	
	10. gestione ed organizzazione di eventi e manifestazioni, con particolare riguardo alle attività turistiche e all’educazione stradale;	
	11. gestione e promozione delle manifestazioni sportive dell’Ente e dei contributi	
	5	

	finalizzati, più specificatamente, a causa delle sempre crescenti complessità	
	organizzative e gestionali delle gare e manifestazioni sportive, dei campionati	
	federali di cui fanno parte e delle aumentate attività di promozione in ambito	
	sportivo dei marchi di proprietà dell'ente, si conviene tra le parti l'istituzione di	
	un Ufficio Sportivo a tali fini appositamente preposto;	
	12. formazione del personale addetto alla rete vendita;	
	13. gestione dell'archivio documentale cartaceo dell'Ente;	
	14. gestione della delegazione di Sede, nei locali in comodato di Via Michon, 19,	
	secondo le modalità e gli accordi economici contenuti nell'apposito contratto di	
	affidamento, che viene allegato alla presente Convenzione sotto la lettera "C",	
	per divenirne parte integrante, unitamente alle relativi appendici economiche;	
	15. gestione dei servizi di recapito omaggi sociali e/o corrispondenza a Livorno e	
	provincia.	
	Art. 3 - Marchio	
	L'ACL concede in licenza non esclusiva alla Società l'uso sia del marchio ACI	
	(Automobile Club d'Italia), ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della	
	Federazione Aci, sia del proprio marchio ACL (Automobile Club Livorno), affinché ne	
	vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti	
	dello stesso.	
	La Società non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi.	
	Art. 4 - Requisiti professionali e autorizzazioni amministrative	
	La Società dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1991,	
	n.264 e ss.mm.ii. e di essere stata autorizzata dalla Provincia di Livorno a svolgere	
	"attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"; dichiara altresì di	
	essere stata autorizzata dalla Regione Toscana a svolgere il servizio di esazione delle	
	6	

tasse automobilistiche e la gestione del relativo contenzioso.

Art. 5 - Durata

La presente convenzione ha validità di anni 4 (quattro), dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029

Art. 6 - Corrispettivi e modalità di pagamento

Per lo svolgimento dei servizi sopra elencati la società Aci Livorno Service Surl dovrà contenere i suoi costi entro la somma di €. 417.500,00 (quattrocentodiciassettemilacinquecento/00) + Iva annue.

La somma sopra indicata potrà essere minore o aumentare a seconda dell'effettivo realizzo o meno dei servizi svolti, sulla base dei corrispettivi dei singoli servizi che saranno determinati annualmente dalle parti, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante apposito "disciplinare operativo", mentre eventuali ulteriori stanziamenti correlati a nuovi compiti da svolgere dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo dell'ACL.

Per quanto attiene la gestione della Delegazione di Sede, si farà riferimento alle condizioni contenute nel relativo contratto di affidamento (Allegato "A") e relative appendici economiche.

Le modalità di pagamento restano quelle finora praticate e precisamente con acconti trimestrali, salvo conguagli, con impegno dell'Ente a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture.

Le parti inoltre concordano che il comodato dei locali e dei beni mobili contenuto rispettivamente negli Allegati "B" e "C", allocati secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo dell'8 agosto 2007, nonché dei locali attualmente destinati allo svolgimento delle attività della Delegazione di Sede di Via Michon, 19, venga prorogato per la stessa durata della presente convenzione; tutte le spese generali di esercizio di tali locali

(energia elettrica, acqua, gas, pulizie, smaltimento rifiuti, etc...) con esclusione di quelle telefoniche, saranno a carico del comodante.

Art. 7 - Verifiche e controlli

L'Automobile Club Livorno si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento una verifica circa l'espletamento dei servizi e delle attività previste nella presente convenzione, al fine di accertare il rispetto delle condizioni in essa previste.

Art. 8 - Cessione della Convenzione

Le Parti si impegnano a non cedere la presente Convenzione a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, fatti salvi i mutamenti delle forme societarie od istituzionali che avessero a verificarsi per l'una o per l'altra Parte.

Art. 9 - Spese

Le spese, le imposte, le tasse e gli oneri di qualsiasi natura, che fossero eventualmente dovuti per la stipulazione della presente Convenzione e la trascrizione della stessa, saranno a carico della Parte che ne avrà fatto richiesta.

Art. 10 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.

Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro.

Art. 11 - Varie

Si dà atto che la presente Convenzione viene stipulata in base a condizioni e secondo un testo elaborato dall'ACL e che la stessa annulla e sostituisce ogni eventuale altra precedente intesa relativa al medesimo oggetto intercorsa tra le Parti.

Eventuali modifiche e aggiunte alla presente Convenzione, nonché agli allegati ed alle

appendici, devono essere effettuate mediante atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

Le clausole della presente Convenzione dovranno essere interpretate secondo principi di lealtà e buona fede, mentre l'esecuzione della presente convenzione dovrà aver luogo nel rispetto reciproco degli interessi delle Parti.

Art. 12 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Secondo quanto indicato dall’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, come successivamente aggiornata dall'ANAC (da ultimo con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023), le movimentazioni di denaro dall’ACL alla Società e viceversa sono sottratte all’applicazione della Legge n. 136/2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14 - Privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del
D.Lgs.196/2003, come modificato dal D.Lgs.101/2018, le Parti, preso reciprocamente
atto dell'informativa, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti
nell'ambito della presente Convenzione, ivi compresa la comunicazione in esecuzione
degli obblighi di legge e contrattuali e per lo svolgimento di attività e per fini
strumentali a quello concernente la conclusione e l'esecuzione della convenzione,
apponendo all'uopo la propria firma in calce alla presente.

Nel caso in cui per lo svolgimento di attività strumentali alla conclusione ed esecuzione

della presente convenzione fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, anche
sensibili, sarà cura di ciascuna delle Parti provvedere all'invio dell'informativa, nonché
alla raccolta del consenso, ove dovuto, fermo restando che la comunicazione di dati di
terzi sarà considerata da ciascuna Parte quale presunzione dell'avvenuto adempimento di
tali obblighi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Livorno, 29 dicembre 2025.

Per l'Automobile Club Livorno:

F.to Il Presidente – Marco Fiorillo

Per Aci Livorno Service Surl:

F.to L'Amministratore Unico – Ernesto La Greca